



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI  
“M. FANNO”**

**CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA**

**PROVA FINALE**

**IL NUOVO OIC 11: FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO  
D'ESERCIZIO**

**RELATORE:**

**CH.MO PROF. CERBIONI FABRIZIO**

**LAUREANDO: SERAFIN LEONARDO**

**MATRICOLA N. 1113136**

**ANNO ACCADEMICO 2017 – 2018**



*Alla mia famiglia, i nonni e lo zio Franco.*

*Ad Alessandra, Giovanni, Ludovico e Marco per aver  
reso questo percorso indimenticabile.*

*A Davide per tutti i viaggi in treno passati assieme che  
hanno dato vita ad una bellissima amicizia.*

*A Gerardo per esserci sempre e comunque.*



# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>3</b>
0.1 L'ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ .....	4
0.2 I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI.....	6
0.3 IL NUOVO OIC 11 .....	8
<b>CAPITOLO 1</b> .....	<b>11</b>
<b>Struttura del principio contabile e finalità del bilancio d'esercizio</b>	
1.1 PRESENTAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE.....	11
1.2 LE FINALITÀ DEL BILANCIO .....	13
1.3 I POSTULATI DEL BILANCIO .....	15
1.4 IL PRINCIPIO DELLA NEUTRALITÀ ED IL POSTULATO DELLA RILEVANZA .....	17
<b>CAPITOLO 2</b> .....	<b>21</b>
<b>Le novità di maggiore rilievo della riforma</b>	
2.1 LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE FATTISPECIE NON PREVISTE DAGLI OIC .....	21
2.2 LA PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE .....	24
<b>CAPITOLO 3</b> .....	<b>31</b>
<b>La rappresentazione sostanziale e gli altri postulati del bilancio</b>	
3.1 LA RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE .....	31
3.2 I POSTULATI DELLA PRUDENZA E DELLA COMPETENZA .....	33
3.3 LA COSTANZA NEI CRITERI DI VALUTAZIONE E LA COMPARABILITÀ .....	34
<b>CONCLUSIONI</b> .....	<b>37</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	<b>39</b>



# INTRODUZIONE

L'oggetto di analisi della presente tesi è il rinnovato principio contabile nazionale OIC<sup>1</sup> 11 *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, il quale sarà esaminato in relazione alla precedente edizione del 2005 e ponendo particolare attenzione agli impatti che la revisione di tale principio produrrà in ambito contabile negli anni a venire.

La tematica presentata è di particolare importanza per la sua recente pubblicazione e soprattutto in quanto l'aggiornamento del principio contabile oggetto di questo elaborato modifica i pilastri portanti della disciplina di bilancio: “i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio” (OIC, 2005, pag.9).

Tale principio è stato difatti pubblicato in versione definitiva il 22 marzo di quest'anno. Nello specifico descrive le finalità del bilancio, i principi generali per la sua redazione e definisce il trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC. I postulati di bilancio trattati all'interno dell'OIC 11 costituiscono le linee guida a cui il redattore di bilancio deve attenersi nella stesura del bilancio d'esercizio. Essi sono declinati in ogni singolo principio contabile nazionale e ne guidano la stesura, nonché l'applicazione.

L'analisi di questo aggiornamento assume ancora più rilievo se si guarda all'importanza che i Principi Contabili Nazionali hanno via via assunto a livello normativo nella regolamentazione della redazione del bilancio d'esercizio in Italia. Il legislatore italiano, proprio alla luce dell'importanza assunta dai principi contabili nazionali nella regolamentazione della redazione del bilancio d'esercizio, ha sentito l'esigenza di richiamarli più volte all'interno delle norme nazionali nel corso della storia. Così, la normativa italiana si è piano piano arricchita di questi riferimenti, il primo dei quali risale al 1975, con il DPR n. 136 che imponeva alle società di revisione di accertare l'esatta rilevazione “secondo corretti principi contabili” dei fatti di gestione inseriti a bilancio (Casò, 2014).

La disciplina riguardante i bilanci d'esercizio delle aziende italiane, che il legislatore ha elaborato negli anni all'interno del Codice Civile, è formata solo da un ridotto numero di norme aventi carattere generale e che si prefiggono l'obiettivo di delineare solamente i tratti salienti della disciplina stessa. Essa non entra dunque negli aspetti più pratici ed applicativi che possono creare problemi al redattore del bilancio e per questo motivo è sorta l'esigenza di avere norme tecnico-contabili (i Principi Contabili Nazionali) che potessero dare un utile interpretazione ad

---

<sup>1</sup> Acronimo che sta per Organismo Italiano di Contabilità.

una disciplina legale fin troppo generica. Ecco dunque che grazie al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono nati i principi contabili italiani, capaci di interpretare in chiave tecnica ed integrare le norme di legge in materia di bilancio, che risultano insufficienti al fine di rappresentare contabilmente tutti i fatti di gestione (Casò, 2014).

L'aiuto che tali principi hanno dato a chi il bilancio lo deve redigere nell'applicazione del contenuto delle norme di legge è stato davvero fondamentale, tenendo conto proprio della rilevanza della prassi operativa per lo svolgimento di tale attività professionale. Infine, è rilevante anche evidenziare che i principi contabili nazionali assumono particolare importanza anche per le conseguenze fiscali che derivano dalla loro applicazione. La disciplina dell'IRAP, ed in egual modo quella dell'IRES, richiama i principi contabili ai fini della determinazione della base imponibile. (Casò, 2014)

In questo sistema di norme e principi che regolano tutto ciò che ha a che fare con l'informazione di bilancio, una riforma delle finalità e dei postulati del bilancio d'esercizio, pilastri portanti della disciplina stessa, merita un'attenta analisi ed è questo ciò che la presente tesi si pone come obiettivo.

Prima di presentare come questa analisi verrà suddivisa nei vari capitoli di cui è composta la presente dissertazione, è necessario introdurre anche il lettore meno esperto a ciò che verrà trattato, attraverso la presentazione dell'organismo che crea, aggiorna ed analizza i Principi Contabili Nazionali.

## **0.1 L'Organismo Italiano di Contabilità**

Chi entra in contatto con un'impresa vuole essere a conoscenza della possibilità che ha di intrattenere con essa un rapporto di lungo periodo. Per fare ciò è indispensabile essere a conoscenza delle possibilità di sopravvivenza e di sviluppo di quest'ultima, che sono indissolubilmente connesse alla sua capacità di ottenere risultati economici positivi. Per poter comprendere gli andamenti aziendali è necessario disporre di strumenti e modelli che permettano di classificare e rappresentare le operazioni svolte dall'impresa alla luce dello scopo fondamentale di produrre ricchezza (Cerbioni, Cinquini e Sòstero, 2011). A questo proposito è nata la ragioneria, definita come la “disciplina che studia ed enuncia principi e norme generali di controllo economico sulla gestione delle aziende e che rappresenta lo strumento necessario per raccogliere, mediante l'osservazione quantitativa, la storia delle condizioni di esistenza e delle manifestazioni di vita delle aziende stesse” (Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2018). Una comunicazione economico-finanziaria chiara e bene impostata ha la capacità di collegare l'azienda con il suo ambiente e con numerosi attori che la circondano, assicurandone sicuri

vantaggi in termini di possibilità di accesso al finanziamento e non solo (Cerbioni, Cinquini e Sòstero, 2011). Tutte queste considerazioni hanno portato alla nascita del bilancio, ovvero quel documento che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

Questo documento contabile ha importanti finalità informative verso l'esterno dell'impresa e per questo è importante tutelare l'interesse dei suoi utilizzatori. È quindi fondamentale evitare che le imprese mostrino risultati falsi e migliori di quelli reali. Per fare ciò bisogna dare meno spazio possibile a valutazioni soggettive. A questo problema si è interessato il legislatore, tramite tutta la normativa dedicata che si trova all'interno del Codice Civile, ma anche le associazioni di categoria come il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri. Queste ultime si fecero infatti carico di completare la normativa civile attraverso considerazioni tecniche che il legislatore non si era preoccupato di definire. L'insieme delle regole emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili diedero vita ai Principi Contabili Italiani, che ora vengono rivisti e completati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

L'Organismo Italiano di Contabilità nasce dall'avvertita esigenza di costituire uno *standard setter*<sup>2</sup> nazionale dotato di maggiore rappresentatività. In un contesto di rapida evoluzione della materia contabile, un organismo che potesse presentarsi con posizione unitarie a livello comunitario era infatti fondamentale. A tale scopo è stata costituita questa fondazione, il 27 novembre 2001, dalle organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessate alla materia: per la professione contabile, l'Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; per i *preparers*, l'Abi (Associazione Bancaria Italiana), l'Andaf (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), l'Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), l'Assilea (Associazione Italiana Leasing), l'Assonime (Associazione fra le Società Italiane per Azioni), la Confagricoltura, la Confcommercio, la Alleanza delle Cooperative Italiane e la Confindustria; per gli analisti ed investitori finanziari, l'Aiaf (Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari), l'Assogestioni (Associazione Italiana delle Società di Gestione del Risparmio) e la Centrale Bilanci; per i mercati mobiliari, la Borsa Italiana. Inoltre, i Ministeri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze, nonché le Autorità Regolamentari di Settore (Banca d'Italia, Consob e Isvap) hanno espresso il loro favore all'iniziativa. Dunque, l'autorevolezza in ambito nazionale dei soggetti fondatori dell'OIC, nonché l'indipendenza dei soggetti investiti dei ruoli decisionali, ha permesso la creazione di un organismo di elevata rappresentatività in grado di incidere non solo

---

<sup>2</sup> Termine inglese con cui si individuano le autorità preposte all'emissione di principi contabili.

sulle attività nazionali in materia contabile, ma anche sulle attività internazionali dell'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)<sup>3</sup> e dello IASB (International Accounting Standards Board)<sup>4</sup>.

Nonostante la CONSOB avesse dichiarato (con deliberazione n. 1079 del 08/04/1982) che i principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti debbano essere considerati quale punto di riferimento sia per le società con azioni quotate in borsa sia per le società di revisione, ciò non è bastato ad elevare il ruolo di questi principi a quello di norme giuridiche (Cerbioni, Cinquini e Sòstero, 2011).

Almeno fino all'estate del 2014, quando l'OIC è stato definito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come "l'istituto nazionale per i principi contabili" ed ha dunque assunto a pieno titolo il ruolo di *standard setter* nazionale. Questo decreto rappresenta cronologicamente l'ultimo intervento normativo in tema di principi contabili (Casò, 2014). La legge italiana, dunque, affida oggi all'OIC le seguenti funzioni:

- "emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile" (OIC, 2018, pag. 3);
- "fornire supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche" (OIC, 2018, pag. 3);
- "partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi" (OIC, 2018, pag. 3).

## 0.2 I Principi Contabili Nazionali

L'evolversi della disciplina contabile comporta che i principi contabili nazionali emanati, prima dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, poi dall'OIC, debbano essere rivisti, aggiornati e corretti dall'organismo stesso in base alle nuove esigenze. Il 22 dicembre 2016, l'Organismo Italiano di Contabilità ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti ai principi contabili, concludendo uno dei più significativi interventi di

---

<sup>3</sup> L'EFRAG è un'associazione privata fondata nel 2001, con sede a Bruxelles. Fornisce alla Commissione europea consulenza in merito agli IFRS di nuova emissione o rivisti, garantendo la soddisfazione dei criteri del regolamento IAS e la loro possibile approvazione ed uso nell'UE.

<sup>4</sup> L'IASB è l'organismo responsabile dell'emanazione dei principi contabili internazionali. Fondato a Londra nel 1973 quale ente di natura privata, è frutto di un accordo fra le maggiori associazioni professionali operanti in Australia, Stati Uniti, Canada, Messico, Giappone, Francia, Germania e Regno Unito.

ammodernamento della disciplina nazionale per la redazione dei bilanci (Toselli, Cordova e Turris, 2017). A seguito di tale aggiornamento i principi attualmente vigenti e dunque applicabili ai bilanci 2017 sono quelli di seguito elencati:

- OIC 2 *Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare*
- OIC 4 *Fusione e scissione*
- OIC 5 *Bilanci di liquidazione*
- OIC 7 *I certificati verdi*
- OIC 8 *Le quote di emissione di gas ad effetto serra*
- OIC 9 *Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*
- OIC 10 *Rendiconto finanziario*
- OIC 11 *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*
- OIC 12 *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*
- OIC 13 *Rimanenze*
- OIC 14 *Disponibilità liquide*
- OIC 15 *Crediti*
- OIC 16 *Immobilizzazioni materiali*
- OIC 17 *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*
- OIC 18 *Ratei e risconti*
- OIC 19 *Debiti*
- OIC 20 *Titoli di debito*
- OIC 21 *Partecipazioni*
- OIC 23 *Lavori in corso su ordinazione*
- OIC 24 *Immobilizzazioni immateriali*
- OIC 25 *Imposte sul reddito*
- OIC 26 *Operazioni, attività e passività in valuta estera*
- OIC 28 *Patrimonio netto*
- OIC 29 *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*
- OIC 30 *Bilanci intermedi*
- OIC 31 *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto*
- OIC 32 *Strumenti finanziari derivati*

I principi Oic 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del*

*bilancio d'esercizio* e *Oic 27 Introduzione all'euro quale moneta di conto* sono stati soppressi con l'aggiornamento avvenuto nell'agosto del 2014. A seguito, invece, dell'ultimo aggiornamento dei principi contabili, sono stati abrogati: l'OIC 22 *Conti d'ordine*, i quali non vanno più evidenziati nello Stato Patrimoniale, ma esclusivamente in Nota Integrativa; e l'OIC 3 *Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione*, le quali sono ora indicate nei principi OIC 15, OIC 20 e OIC 21. Nel corso del 2017, la modifica dell'OIC 19 ha comportato l'abrogazione dell'OIC 6 *Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio* in quanto sarebbe emersa un'evidente asimmetria nel trattamento dei costi connessi alla ristrutturazione tra le società che adottano il criterio del costo ammortizzato e quelle che non lo adottano.

### **0.3 Il nuovo OIC 11**

Il perché ci si aspettasse una riforma dell'OIC 11 risiede nella relativa vecchiezza della precedente versione risalente al 30 maggio 2015. I principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio e principi contabili applicati. "I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio" (OIC, 2005a, pag. 9) e sono tutti racchiusi all'interno del principio contabile OIC 11. Dunque, dato che negli ultimi anni si è assistito a numerosi cambiamenti nella disciplina di bilancio, il principio contabile italiano che raccoglie tutti i fondamenti e le regole di carattere generale che guidano l'applicazione di tutti gli altri principi, non poteva rimanere indifferente alle tante novità già introdotte. In questo contesto di rapida evoluzione, dettata soprattutto dalle numerose direttive comunitarie che puntano ad armonizzare le normative dei vari stati membri, l'aggiornamento dell'OIC 11 non si è fatto aspettare oltre.

Tante sono le novità che l'OIC ha apportato con la pubblicazione definitiva del nuovo OIC 11. Basti pensare alla presenza nella precedente versione del principio di una distinzione netta tra le finalità ed i postulati del bilancio secondo la legislazione civilistica e le finalità ed i postulati del bilancio secondo i principi contabili. Differenza che non aveva più senso mantenere dopo il ruolo designato dal legislatore all'Organismo Italiano di Contabilità con la pubblicazione della legge n.116 dell'11 agosto 2014, ovvero quello di "emana[re] i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile". Questa tematica, insieme ad una più approfondita analisi della struttura con cui si presenta il nuovo OIC 11 e delle finalità del bilancio d'esercizio, sarà sviluppata nel primo capitolo di questa pubblicazione. Sempre nel primo capitolo,

l'introduzione del principio della neutralità porterà, inoltre, alla contemporanea analisi del postulato della rilevanza.

Le più importanti novità apportate dalla nuova versione del principio sono la definizione di una disciplina del processo di definizione del trattamento contabile che il redattore del bilancio deve seguire nel momento in cui manchi nei principi contabili nazionali una regola specifica per la fattispecie in questione (OIC, 2018) e il neonato postulato della prospettiva della continuità aziendale. Tali novità verranno approfondite all'interno del capitolo 2.

Il terzo capitolo verrà invece dedicato alla ridefinizione dei restanti postulati del bilancio i quali hanno con la nuova versione del principio ricevuto un importante ridimensionamento, passando da 16 a 7. L'attenzione verrà posta soprattutto sul postulato della rappresentazione sostanziale.

Il nuovo OIC 11 dovrà essere applicato ai bilanci con esercizio che ha inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva, tranne i paragrafi relativi alla "Prospettiva della continuità aziendale" che si applicano a partire dal 1° gennaio 2017.



# CAPITOLO 1

## STRUTTURA DEL PRINCIPIO CONTABILE E FINALITÀ DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

### 1.1 Presentazione del Principio Contabile

Il 22 marzo 2018 l'Organismo Italiano di Contabilità ha reso nota la versione definitiva dell'ultimo principio contabile oggetto di aggiornamenti, l'OIC 11 *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*. La pubblicazione di questo nuovo principio contabile, come anticipato nell'introduzione alla tesi, rivede i postulati del bilancio, ovvero le linee guida a cui il redattore di bilancio si deve attenere nella stesura del bilancio d'esercizio. La sua pubblicazione costituisce un tassello chiave per il completamento dell'evoluzione della normativa di bilancio. Questo percorso iniziò il 26 giugno 2013 con la pubblicazione della direttiva europea 2013/34 riguardante la disciplina del bilancio d'esercizio, la quale ha fornito la direzione complessiva della riforma. La seconda tappa di questa evoluzione è stata la successiva pubblicazione del D.Lgs. 139/2015, che ha aggiornato in modo significativo la normativa contenuta nel Codice Civile e quanto previsto dall'ormai vecchio D.Lgs. 127/1991 in merito ai bilanci d'esercizio e al bilancio consolidato. Lo stesso D.Lgs. 139/2015 ha poi assegnato all'OIC l'incarico di portare a compimento la riforma, attraverso l'aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali (Toselli, Cordova e Turrì, 2017). L'OIC pubblicò dunque, il 22 dicembre del 2016, ben 20 principi contabili aggiornati, tra i quali non figurava però l'OIC 11. Toselli (2017, p.12) definì la mancata revisione dell'OIC 11 come la “grande esclusa [da questo importante round di aggiornamento, in quanto] quest'ultimo avrebbe dovuto accogliere e disciplinare in dettaglio gli aspetti connessi ai due postulati fondamentali del bilancio trattati dal D.Lgs. 139/2015: la prevalenza della sostanza sulla forma e la rilevanza più volte richiamati dal succitato decreto”.

Il nuovo principio contabile è suddiviso in tre distinte sezioni:

- determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC (Paragrafo 4);
- finalità del bilancio (Paragrafi 5 – 12);
- postulati del bilancio (Paragrafi 13 – 45).

È proprio la struttura che l'OIC sceglie per questo nuovo principio la novità che salta per prima all'occhio. La precedente versione prevedeva una suddivisione del principio in due capitoli principali:

- finalità e postulati del bilancio d'esercizio secondo la legislazione civilistica;
- finalità e postulati del bilancio d'esercizio secondo i principi contabili.

Tale suddivisione è completamente venuta meno per effetto del disposto della legge n. 116 dell'11 agosto 2014, secondo la quale l'OIC: “emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile”. Tenuto conto di ciò, con il riformato principio contabile, l'Organismo Italiano di Contabilità ha ritenuto di poter ricoprire un legittimo spazio regolamentare, che si sostanzia nella creazione e nell'illustrazione del processo utilizzato per la declinazione nei principi contabili dei postulati di bilancio alla luce della *ratio legis* delle norme dedicate a tale disciplina dal legislatore nazionale. (OIC, 2018)

Data la legge n. 116 del 11 agosto 2014 e stante il richiamo contenuto nel D.Lgs. 139/2015 (“Le società che non applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) redigono i propri bilanci sulla base della disciplina contabile nazionale, ovvero delle disposizioni del Codice Civile (artt. 2423 - 2435-bis), integrate e interpretate dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità”), l'OIC gode di un espresso riconoscimento legislativo e questo ha determinato dunque la modifica della struttura di questo principio.

La struttura utilizzata dall'OIC per la scrittura dell'OIC 11 è parte integrante del processo di ammodernamento perseguito dallo standard setter nazionale. La decisione di suddividere il principio in paragrafi numerati rende la lettura molto più chiara e più facile il richiamo di parti specifiche dello stesso principio e/o di altri principi. Questa novità stilistica è stata applicata a partire dagli aggiornamenti del 2013 e richiama chiaramente la scelta effettuata dallo IASB per la stesura dei principi contabili internazionali. La mancanza di una suddivisione del principio precedente in paragrafi numerati ne rendeva meno chiara e scorrevole la lettura e ciò inficiava una sua veloce interpretazione.

Ad aiutare ancora di più il lettore e chi questi principi li deve applicare, l'Organismo Italiano di Contabilità ha deciso, con i nuovi principi contabili pubblicati dalla fine del 2015, di introdurre per ognuno di essi una sezione conclusiva dedicata alle motivazioni alla base delle decisioni assunte. Una sezione che ha lo scopo di illustrare le ragioni alla base delle scelte fatte dall'OIC che hanno portato alla modifica e/o integrazione del precedente principio contabile.

Il riconoscimento legislativo dell'OIC ha portato inoltre all'eliminazione di un'importante sezione della precedente versione del principio contabile: quella dedicata al ruolo ed alla funzione dei principi contabili. L'OIC con tale sezione manifestava l'esigenza di ribadire

la rilevanza dei propri principi contabili nella redazione del bilancio e la loro utilità per i suoi compilatori. Da qui, dunque, la ricerca di impliciti richiami legislativi a cosiddette “regole tecniche” che legittimassero l’utilizzo dei principi contabili italiani, come:

- “Le informazioni complementari, richieste dall’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, che si devono fornire se le informazioni richieste dalle specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta” (OIC, 2005, pag. 5).
- “L’obbligo della deroga alle disposizioni sulla redazione del bilancio, previsto dal quarto comma del medesimo articolo 2423, per i casi definiti eccezionali. Alle regole tecniche è dunque demandata l’identificazione delle corrette regole di valutazione e rappresentazione” (OIC, 2005, pag. 5).
- “Il principio di rappresentazione veritiera e corretta prevista dall’art. 2423 comma 2, del Codice Civile, costituendo la traduzione del concetto anglosassone del «true and fair view», è già di per sé un implicito rinvio ai principi contabili” (OIC, 2005, pag. 5).

Queste prove fornite dall’OIC per dimostrare la legittimazione ed il riconoscimento da parte del legislatore di regole tecniche quali i principi contabili nazionali diviene del tutto inutile dopo la pubblicazione della già citata legge n.116 dell’11 agosto 2014. Da qui, dunque, la decisione di eliminarne la sezione dedicata. Sezione da considerarsi inutile alla luce delle considerazioni appena fatte.

## **1.2 Le Finalità del Bilancio**

La mancanza della distinzione tra finalità e postulati del bilancio d’esercizio secondo la legislazione civilistica e secondo i principi contabili si riflette anche sulla sezione del nuovo principio dedicata alle finalità del bilancio. Quale standard setter nazionale l’OIC evita con il nuovo aggiornamento di discostarsi dalle finalità del bilancio previste dalle norme del Codice Civile e le integra solo con riguardo ai destinatari primari dell’informazione del bilancio.

Ecco dunque che questa sezione inizia con l’immediato richiamo alle norme del Codice, le quali, nel tempo intercorso tra la pubblicazione della precedente versione del principio e la nuova pubblicazione di marzo 2018, hanno subito importanti modifiche per effetto del D.Lgs. 139/2015. Il primo richiamo è quello all’articolo 2423, comma 1, secondo il quale il bilancio d’esercizio deve essere composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. La principale novità qui è l’aggiunta del rendiconto finanziario come schema primario di bilancio. A tale schema di bilancio, la Riforma contabile

2016 ha dedicato un intero principio contabile nazionale, l'OIC 10 *Rendiconto finanziario*. L'obbligo di redazione del rendiconto finanziario investe tutte le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, mentre sono escluse dalla presentazione di questo nuovo prospetto le micro-imprese e le società che adottano il bilancio abbreviato. Il rendiconto finanziario consente alle società stesse, ma soprattutto ai destinatari dell'informativa di bilancio, di analizzare al meglio la dinamica finanziaria dell'azienda (Toselli, Cordova e Turris, 2017). Un documento che sia capace di descrivere sinteticamente i flussi finanziari generati o impiegati dalla gestione operativa e finanziaria (investimenti e finanziamenti) consente di ampliare notevolmente il contenuto informativo a disposizione dei destinatari del bilancio d'esercizio. Il fabbisogno finanziario dell'impresa è espressamente riportato all'interno di questo schema di bilancio e permette dunque di formulare previsioni migliori circa le dinamiche future dell'azienda. Le capacità di un'impresa di generare ed assorbire liquidità sono infatti determinanti nel giudicare la situazione finanziaria della stessa. La finalità informativa verso l'esterno del bilancio risulta decisamente migliorata dall'introduzione di questo nuovo schema di bilancio.

Nel paragrafo seguente vengono richiamati i principi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, esposti dall'art. 2423, comma 2. Il bilancio d'esercizio deve infatti fornire un'informativa chiara, veritiera e corretta delle dinamiche aziendali e questa deve essere la sua finalità principale.

Il principio della chiarezza si ripropone immutato dalla prima edizione del Codice Civile del 1942 ("Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte" (art. 2423 del Codice Civile del 1942)). Quello della rappresentazione veritiera e corretta è stato invece introdotto con il D.Lgs. n.127 del 9 aprile 1991, che recepì delle direttive comunitarie volte a ricordare la rilevanza che l'informazione di bilancio ha per numerosi soggetti esterni all'impresa. Verità e chiarezza sono infatti caratteristiche fondamentali per uno strumento informativo che non deve riflettere un adempimento esclusivamente formale delle norme dati i numerosi stakeholders a cui si rivolge.

Immutati, quindi, da quasi trent'anni, questi principi costituiscono i pilastri portanti della disciplina di bilancio.

La relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 127/1991, riportata nello stesso OIC 11, precisa che la formula "rappresentare in modo veritiero e corretto" costituisce la fedele traduzione dell'espressione "*true and fair view*". Secondo la relazione, "l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva

di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato”.

A questo preciso scopo, sono previsti obblighi di informativa integrativa come precisato dal principio stesso quando richiama, nei paragrafi 11 e 12, le disposizioni contenute nei commi 3 e 5 dell’art. 2423. Il tema dell’informativa integrativa raccolta all’interno della nota integrativa potrebbe essere oggetto di un lavoro di ricerca a sé stante, tanto importante risulta il contenuto informativo che è in grado di aggiungere agli schemi di bilancio di natura prettamente contabile. Uno strumento informativo della situazione reddituale e patrimoniale di un’impresa, che si pone la finalità di essere chiaro, veritiero e corretto, non può limitarsi a rappresentare una serie di valori numerici senza completarli fornendo ulteriori informazioni quantitative e descrittive, e senza motivare le scelte che hanno portato alla rappresentazione di un determinato valore a conto economico o a stato patrimoniale. La rilevanza assunta nel tempo dalla nota integrativa è la conseguenza immediata della funzione informativa pubblica che il Codice Civile ed i principi contabili assegnano al bilancio d’esercizio, la quale si espleta nella capacità di fornire ad i destinatari del bilancio notizie ed informazioni che permettano a questi soggetti di assumere decisioni economiche consapevoli e razionali.

L’importanza di integrare l’informativa contabile viene ribadita nel paragrafo 10 del principio. Esso richiama ancora una volta il principio della chiarezza, affermando che un bilancio per essere chiaro deve essere corredato dalla nota integrativa in modo da facilitare la comprensione e l’intelligibilità della schematica simbologia contabile. Proprio al fine di aumentare la chiarezza il Codice Civile stabilisce delle strutture rigide di bilancio (artt. 2424-2425), le quali sono trattate dai principi contabili attraverso l’OIC 12 *Composizione e schemi del bilancio d’esercizio*.

### **1.3 I Postulati del Bilancio**

Per continuare al meglio l’analisi della sezione del principio dedicata alle finalità del bilancio ed introdurre il principio della neutralità in modo più chiaro al lettore è utile presentare i postulati del bilancio d’esercizio.

Al fine di ottenere un bilancio che sia chiaro e veicolo di un’informazione veritiera e corretta, il legislatore italiano richiede alle aziende di rispettare i postulati del bilancio, ovvero quelle norme di carattere generale che costituiscono il fondamento della disciplina stessa. È l’articolo 2423-bis *“Principi di redazione del bilancio”* del Codice Civile che disciplina i postulati del bilancio e che, integrato dall’articolo 2423 e 2423-ter, li individua in modo completo. (OIC, 2018) Questo è quello che sostiene l’Organismo Italiano di Contabilità

all'interno del nuovo OIC 11. Ma, guardando alla versione precedente del principio contabile, ciò che si evince è che l'OIC non ritenesse esaustiva la disciplina contenuta nel Codice Civile in tema di postulati di bilancio (difatti il vecchio principio suddivideva le finalità ed i postulati del bilancio d'esercizio secondo la legislazione civilistica dalle finalità ed i postulati secondo i principi contabili nazionali).

Nel 2005, anno in cui l'OIC pubblicò la precedente versione dell'OIC 11, dagli articoli del Codice Civile sopra riportati si potevano estrapolare sei postulati del bilancio d'esercizio:

- prudenza (art. 2423-bis, comma 1, n. 1,2,4 e 5);
- prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-bis, comma 1, n. 1);
- prospettiva di continuità aziendale (art. 2423-bis, comma 1, n. 1);
- competenza (art. 2423-bis, comma 1, n. 3,4);
- costanza nei criteri di valutazione (art. 2423-bis, comma 1, n. 6);
- comparabilità (art. 2423-ter, comma 5).

Questi postulati, individuati dal legislatore, non erano però sufficienti a regolare la disciplina del bilancio, secondo l'Organismo Italiano di Contabilità. Dunque, nell'OIC 11 datato 30 maggio 2005, i postulati di bilancio ricavati dalla normativa nazionale sono stati integrati da altri dieci postulati:

- utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione;
- comprensibilità;
- neutralità;
- incompatibilità delle finalità del bilancio d'esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettive dell'investitore;
- periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;
- omogeneità;
- significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio;
- il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento;
- conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili;
- funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie;
- verificabilità dell'informazione (OIC, 2005a).

Il risultato di questa integrazione è l'individuazione da parte dell'OIC di 16 postulati del bilancio d'esercizio (il postulato della prospettiva di continuità aziendale non era stato infatti considerato dall'OIC come uno dei postulati principali del bilancio secondo i principi contabili).

La legittimazione ottenuta dall'Organismo Italiano di Contabilità in conseguenza alla pubblicazione della legge n.116 dell'11 agosto 2014, come già detto, ha eliminato la distinzione tra finalità e postulati del bilancio secondo la legislazione civilistica e secondo i principi contabili ed ha portato l'OIC ad allineare la disciplina con la normativa contenuta nel Codice Civile. I postulati del bilancio d'esercizio sono stati così ridotti a sette: i sei già estrapolati dalla normativa civilistica nella precedente versione dell'OIC 11 ed un neo-entrato, frutto del D.Lgs. 139/2015 che ha aggiunto un comma all'articolo 2423 del Codice Civile. Tale comma introduce il postulato della rilevanza, che sarà al centro dell'analisi sviluppata nel prossimo paragrafo in quanto indispensabile per introdurre il principio della neutralità.

I sette postulati del bilancio, che ora la normativa civilistica ed i principi contabili individuano unitariamente quali fondamenti della disciplina di redazione del bilancio d'esercizio, anche se immutati nel nome (con l'eccezione del nuovo postulato della rilevanza), sono stati oggetto di grande revisione ed aggiornamento da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità. Le loro implicazioni sono state riviste e meglio analizzate dall'OIC e per questo meritano un'analisi dettagliata. Questo è quello che questa dissertazione si propone di offrire nei successivi paragrafi e capitoli.

## **1.4 Il Principio della Neutralità ed il Postulato della Rilevanza**

Continuando l'analisi dell'articolo 2423 del Codice Civile, sospesa alla fine del paragrafo *1.2 Finalità del Bilancio*, assume grande rilevanza il comma 4, ovvero il comma che introduce nella normativa civilistica il postulato della rilevanza. Questo comma è stato alla base di importanti cambiamenti per quanto riguarda le finalità ed i postulati stessi del bilancio. La modifica recita: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta". Gli effetti dell'introduzione di questo nuovo postulato sono subito significativi per un'analisi completa della sezione dedicata alle finalità del bilancio d'esercizio, in particolare per i paragrafi 8 e 9 del nuovo principio contabile. Il paragrafo 8 introduce infatti il principio della neutralità, il quale da storico postulato del bilancio d'esercizio nella normativa nazionale, come era sia nella versione precedente, sia nella bozza di consultazione di questa versione aggiornata, viene "declassato" a semplice principio. Questo proprio in conseguenza alla nuova importanza che ha assunto il principio della rilevanza e delle

incongruenze che si sarebbero potute creare dalla coesistenza dei due postulati. La neutralità diventa così corollario della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio: “il principio di neutralità richiede che il bilancio sia scevro da distorsioni preconcepite nell’applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio” (OIC, 2018).

Al principio della neutralità era dedicato un più ampio spazio nell’OIC 11 pubblicato a maggio 2015. Il testo che venne approvato in quel momento recitava: “Il bilancio d’esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi” (OIC, 2005a). Le differenze con la definizione di neutralità indicata dal nuovo OIC 11 sono evidenti, prima su tutte il richiamo ad un gruppo di destinatari primari dell’informativa del bilancio. La “vecchia” definizione era la diretta conseguenza di una normativa contabile che si preoccupava di far ricadere l’enfasi sull’attendibilità del risultato economico rappresentato a bilancio. Esiste però un *trade-off* tra attendibilità (verificabilità) e rilevanza (utilità ai fini decisionali) delle informazioni, e questo *trade-off*, generato dall’introduzione del postulato della rilevanza, si può affrontare unicamente determinando chi è il destinatario dell’informativa di bilancio. Questo è proprio quello che è stato fatto dall’Organismo Italiano di Contabilità rivoluzionando così l’ex postulato della neutralità.

Come ha rivelato il segretario generale OIC, Massimo Tezzon in un’intervista rilasciata ad Ipsos il 12 febbraio 2018, la definizione di rilevanza introdotta nel nuovo OIC 11 prende a riferimento quella già proposta dai principi contabili internazionali. (Ipsos, 2018b) Il *conceptual framework*, che ricopre la stessa funzione dell’OIC 11 a livello di principi contabili internazionali, indica infatti, come obiettivo dell’informativa di bilancio, quello di fornire informazioni, riguardanti l’impresa oggetto d’analisi, che risultino utili per potenziali investitori, finanziatori ed altri creditori nel decidere se finanziare o meno quest’ultima<sup>5</sup>. Questo documento contabile, che costituisce un po’ la guida per l’applicazione dei principi contabili internazionali, individua fin dalla sua nascita dei destinatari primari dell’informativa del bilancio, mosso proprio dalla scelta di assegnare un’importanza maggiore alla rilevanza delle informazioni presentate a bilancio piuttosto che alla loro attendibilità. Quando si parla di assegnare maggiore importanza alla rilevanza piuttosto che alla attendibilità, non si intende lasciare che l’attendibilità delle informazioni raccolte a bilancio passi completamente in secondo piano. È inevitabile che adottando un approccio permeato dal concetto della rilevanza,

---

<sup>5</sup> “The objective of general purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions about providing resources to the entity” (IASB, 2010).

alcune regole di natura prudenziale che stanno alla base di un'informativa il più attendibile possibile vengano derogate. È il caso, ad esempio, dell'introduzione della valutazione delle attività al *fair value*, preferito in quanto si sostiene abbia una maggiore efficacia informativa per quanto riguarda la capacità delle attività di generare flussi di cassa futuri. Adottando la valutazione delle poste al *fair value* si attribuisce una maggiore importanza alla rappresentazione di valori predittivi della futura entrata di denaro che non alla rappresentazione di importi oggettivi e difficili da confutare quali il costo storico (Quagli, 2001). Nonostante questo l'attendibilità delle informazioni contenute a bilancio rimane un principio inconfutabile sia per i principi contabili nazionali che internazionali.

Il principio della rilevanza viene definito, dunque, così nel nuovo OIC 11: “è considerata rilevante [un'informazione] quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. [...] Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio” (OIC, 2018, pag. 11). Ecco che, con l'individuazione di destinatari specifici dell'informativa di bilancio, l'enfasi di tutta la normativa contabile, proprio come previsto nei principi contabili internazionali, si sposta dall'attendibilità alla rilevanza dei valori riportati a bilancio. Tale approccio consente al redattore di poter individuare in modo più specifico le esigenze informative che il bilancio deve soddisfare e rendere l'informativa il più rilevante possibile per il target di persone a cui è rivolto; cosa impossibile da effettuare, ed oltretutto discordante, per una normativa contabile che si prefigge l'onere di salvaguardare le esigenze informative di tutti gli *stakeholders* in modo indistinto.

Il principio della neutralità, definito come nella vecchia versione dell'OIC 11, andava a cozzare con un cambio di prospettiva di questo tipo. Si pensi alla possibilità in cui un'informazione di bilancio venga ritenuta dall'impresa irrilevante per gli investitori della società ma sia invece ritenuta importante da altri stakeholder: una sua omissione porterebbe ad un'applicazione non corretta del concetto di rilevanza (OIC, 2018) ed allo stesso tempo del postulato della neutralità. Ecco dunque che per poter rendere l'informazione rilevante è necessario prevedere dei destinatari primari dell'informativa di bilancio ed eliminare, o riformare, il postulato della neutralità se formulato come nella precedente versione dell'OIC 11.

La decisione effettuata dall'OIC è stata quella di mantenere la definizione di neutralità e, come detto, “declassarla” da postulato a corollario del principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della società. Nonostante la necessità di ridimensionarlo ai soli destinatari primari dell'informazione di bilancio, l'OIC 11 è riuscito dunque a non privarsi di un concetto storico ed estremamente importante, in quanto

capace di qualificare l'attendibilità dell'informazione (Moretti, 2004). Il mantenimento del principio di neutralità rafforza le finalità stesse del bilancio: chiarezza, verità e correttezza. Un bilancio scevro da distorsioni informative che avvantaggiano solo alcuni dei destinatari primari del bilancio, è un bilancio che può indirettamente soddisfare anche la maggior parte delle esigenze informative degli altri utilizzatori non primari del bilancio.

La rilevanza non era completamente assente nella precedente versione dell'OIC 11, ma aveva un'importanza completamente diversa in quanto subordinata all'approccio basato sull'attendibilità delle informazioni fornite a bilancio. Nella sezione dedicata al postulato della "significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione a bilancio", l'Organismo Italiano di Contabilità ci teneva infatti a sottolineare che la correttezza dei dati di bilancio si riferisce alla correttezza economica, cioè al risultato attendibile ottenuto dall'applicazione onesta ed oculata dei procedimenti di valutazione dei valori inseriti a bilancio (OIC, 2005a).

Il cambio di approccio da parte della normativa contabile era inevitabile dopo i numerosi cambiamenti apportati dal D.Lgs. 139/2015. Il principio della rilevanza così come definito oggi dall'OIC 11 aveva infatti già trovato applicazione pratica in numerosi principi contabili rilasciati a fine 2015. Ad esempio, l'OIC 19 *Debiti* dà la possibilità alle società che sono tenute all'applicazione del criterio del costo ammortizzato, di non applicarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi e di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, illustrando in nota integrativa la politica di bilancio adottata nel rispetto del comma 4 dell'art.2423 del Codice Civile. Dunque, prima ancora che venisse teorizzato il principio della rilevanza che troviamo ora inserito nell'OIC 11, gli altri principi contabili nazionali prevedevano già un utilizzo pratico di questo principio. Questo rivela ancora di più quanto fosse sentita tra i redattori dei bilanci aziendali l'esigenza di una riforma del principio guida OIC 11 *Finalità è postulati del bilancio d'esercizio*.

# CAPITOLO 2

## LE NOVITÀ DI MAGGIORE RILIEVO DELLA RIFORMA

### 2.1 La Determinazione del Trattamento Contabile delle Fattispecie non Previste dagli OIC

Un'importante aspetto, utile da ricordare prima di introdurre la disciplina del trattamento delle fattispecie non previste dagli OIC, riguarda la struttura dei principi contabili nazionali che sono “principi generali” e non “principi casistici” (Roscini Vitali, 2018a). Proprio per questa ragione può accadere che il redattore del bilancio si ritrovi di fronte ad un accadimento per il quale i principi OIC non contengono una specifica disciplina. Questa problematica non era presa in considerazione nella precedente versione del principio contabile ed è per questo che questa sezione, dedicata alle fattispecie non previste dagli OIC (ovvero all'individuazione di una disciplina per il processo di definizione del trattamento contabile che il redattore del bilancio deve seguire laddove manchi una regola appropriata nei principi contabili nazionali) rappresenta un'importante novità nell'OIC 11.

L'Organismo Italiano di Contabilità, con il paragrafo 4 del principio contabile OIC 11, permette alle società, “nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, [di poter includere] tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

- in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
- le finalità ed i postulati di bilancio” (OIC, 2018, pag. 6).

La politica contabile di una società è il risultato dell'applicazione delle varie regole contabili di natura più tecnica, tenendo comunque conto delle normative che, in tale ambito, il legislatore nazionale individua all'interno del Codice (Roscini Vitali, 2018b). Viene scelta dalla società al momento della stesura del bilancio d'esercizio ed è influenzata dalle diverse poste di bilancio che sono frutto di stime (come rimanenze, ammortamenti, accantonamenti) e nella cui valutazione si ha, inevitabilmente e lecitamente, un certo grado di discrezionalità. Discrezionalità che si può considerare legittima almeno “finché si rimane nell'ambito della

ragionevolezza, della correttezza contabile e della rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale [e] finanziaria della società” (Bankpedia, 2018). Questo per dire che è impossibile, in via generale ed astratta, che i principi contabili possano prevedere tutte le possibili casistiche che le particolarità della gestione aziendale presentano di fronte ai redattori del bilancio. Nonostante nel paragrafo 7 l’OIC ci tenga a precisare che l’uso dell’aggettivo veritiero non significa pretendere dai redattori del bilancio una verità oggettiva, era indispensabile fornire ai redattori del bilancio una disciplina che gli permettesse di rappresentare in modo corretto fattispecie non regolate direttamente dalla disciplina contenuta all’interno dei principi contabili e, in tal modo, stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata.

La scelta di introdurre questa disciplina delle fattispecie non previste dai principi contabili nazionali investe il redattore del bilancio di una nuova responsabilità (OIC, 2018). Il redattore diventa responsabile di un’autonoma applicazione della politica contabile più adeguata, tenendo conto delle fonti segnalate dal paragrafo 4 dell’OIC 11. Dopo la crisi delle banche italiane del 2015-2016, senza dimenticare l’enorme scandalo Parmalat che mascherò un buco di circa quattordici miliardi di euro grazie a calcolate operazioni di falso in bilancio, il riconoscimento di una maggiore responsabilità in capo al redattore del bilancio nell’applicazione dei corretti principi contabili non può che essere un giusto incentivo al corretto utilizzo dei postulati del bilancio d’esercizio. Essi devono infatti guidare la valutazione di qualsiasi voce di bilancio.

Durante la fase di consultazione, precisa l’Organismo di Contabilità Italiano tra le motivazioni alla base delle decisioni assunte, è stata presa in considerazione la possibilità di stabilire nell’OIC 11 se i principi contabili internazionali possano essere utilizzati in assenza di un principio italiano specifico per la fattispecie oggetto di rilevazione e non esistano nemmeno altri OIC applicabili per via analogica (OIC, 2018). A questo proposito, la scelta dell’OIC è stata di non integrare il testo dell’OIC 11. La scelta appare sensata data la grande mole di lavoro che ha portato l’Organismo Italiano di Contabilità ad aggiornare la maggior parte dei principi contabili nazionali, oltre a pubblicarne di nuovi, in accordo con le direttive comunitarie in tema di disciplina di bilancio. I nuovi principi contabili rilasciati dall’OIC, insieme a quelli più storici, che sono comunque costantemente oggetto di aggiornamenti e revisioni, dovrebbero infatti coprire la maggior parte delle casistiche presenti nelle medie imprese. Le situazioni non rientranti nelle casistiche previste dai principi contabili nazionali sono ipotesi non ricorrenti che non riguardano di certo la quotidianità della vita aziendale e che non hanno il bisogno di essere regolate da principi contabili non statuiti dall’OIC.

Nonostante ciò, specifica l’OIC tra le motivazioni in calce al principio, nel caso in cui un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati del bilancio e non sia possibile applicare per via analogica altri principi contabili nazionali, il redattore del bilancio può

prendere tale principio internazionale come riferimento per stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata (OIC, 2018).

In ogni caso non è possibile che, in presenza di un fatto aziendale regolato dai principi contabili nazionali, il redattore del bilancio cerchi altrove una diversa disciplina di rappresentazione contabile (Roscini Vitali, 2018b). Questo evidentemente per impedire alle società di ricercare nei principi contabili internazionali regole che differendo leggermente con quelle nazionali possano avvantaggiarla in fattispecie contabili specifiche. Tenendo conto dell'impossibilità di poter regolare in modo specifico qualsiasi fatto che meriti un trattamento contabile da parte dell'impresa, l'aver inserito all'interno dell'OIC 11 la possibilità di ricorrere ai principi contabili internazionali in assenza di un principio OIC di riferimento e/o di altri principi nazionali applicabili per via analogica, avrebbe permesso alle società di fare proprio questo: andare altrove alla ricerca della norma soggettivamente più vantaggiosa, in nome della difficoltà di interpretazione di un fatto aziendale attraverso la normativa nazionale. Ma l'OIC è consapevole della necessaria soggettività di alcune rilevazioni contabili ed è proprio per questo motivo che ha creato un principio contabile dedicato alle finalità ed ai postulati del bilancio d'esercizio.

Un utilizzo della prassi internazionale avrebbe potuto creare problemi anche in materia di normativa fiscale. Stiamo parlando del principio di derivazione rafforzata contenuto all'interno dell'articolo 83 comma 1 del TUIR (Roscini Vitali, 2018b). Tale principio è stato esteso alle società che adottano i principi contabili nazionali per adeguare la normativa fiscale con gli importanti cambiamenti avvenuti nella normativa civilistica dopo l'approvazione del D.Lgs. 139/2015. Ora, anche per tutti i soggetti diversi dalle micro imprese che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile, così com'era per i soli soggetti che adottano i principi contabili internazionali, valgono nella determinazione del reddito imponibile i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili, anche in deroga alle disposizioni previste nel Titolo II Capo II Sezione I (principio di derivazione forzata). Tale principio si contrappone al principio di derivazione semplice applicato a tutte le imprese che, fino a prima della succitata riforma dell'articolo 83 del TUIR, non adottavano i principi contabili internazionali. Tutte le imprese che applicavano i principi contabili nazionali dovevano dunque gestire inevitabilmente due prospetti diversi per il bilancio civilistico e la determinazione del reddito fiscale, il quale andava calcolato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del Titolo II Capo II Sezione I (principio di derivazione semplice). Con tale riforma viene dunque stabilita l'assunzione anche ai fini fiscali del principio della prevalenza della sostanza sulla

forma che, con il D.Lgs. 139/2015, aveva pervaso la disciplina prevista dai nuovi principi contabili nazionali e che non era contemplato dalle norme di determinazione della base imponibile contenute nel TUIR.

La possibilità, offerta dall'aggiornamento dell'articolo 83 del TUIR, di determinare il reddito imponibile derogando alle numerose norme che seguono tale articolo, permette, alle imprese che adottano i principi contabili italiani e che non sono classificate come microimprese, di ridurre notevolmente gli oneri di gestione di difficoltose procedure extracontabili necessarie alla ricostruzione dei componenti reddituali fiscalmente rilevanti.

Questa nuova disciplina fiscale non agevola però l'impresa che decide di adottare un comportamento contabile estraneo ai principi contabili nazionali. Come detto in precedenza, l'eventuale utilizzo della prassi internazionale per regolare fattispecie non previste dagli OIC, non è stata inserita come possibile fonte all'interno del paragrafo 4 dell'OIC 11, ma è contemplata dall'Organismo Italiano di Contabilità nel caso in cui il principio contabile internazionale preso come riferimento risulti conforme ai postulati del bilancio d'esercizio (OIC, 2018). Questa possibile scelta, seppur valida per il bilancio civilistico, potrebbe non essere considerata tale da un punto di vista fiscale ed imporre così un doppio binario all'impresa, ovvero determinare l'utile/perdita d'esercizio e il reddito imponibile con due prospettivi differenti (Roscini Vitali, 2018b). Questo perché l'articolo 83 del TUIR ammette l'applicazione del principio di derivazione rafforzata per i soli soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili che il soggetto stesso ha deciso di adottare per la redazione del bilancio d'esercizio, in questo caso dunque alle disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili nazionali.

Questa problematica è, dunque, almeno limitata dall'OIC con la scelta definitiva di non includere i principi contabili internazionali tra le fonti che devono guidare la determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dai principi contabili nazionali.

## **2.2 La Prospettiva della Continuità Aziendale**

La seconda novità, di assoluto rilievo, che l'aggiornamento dell'OIC 11 propone, è l'introduzione del postulato della prospettiva della continuità aziendale. Si parla di introduzione perché nella precedente versione del principio la prospettiva della continuità aziendale non rientrava tra i postulati individuati dall'OIC nella sezione "finalità e postulati del bilancio d'esercizio secondo i principi contabili". Nonostante fosse presente fin dal 2 maggio del 1991 all'interno dell'articolo 2423-*bis* del Codice Civile e fosse dunque individuato dal legislatore come uno dei principi generali (postulati) di redazione del bilancio, può essere considerato una

novità in quanto l'Organismo Italiano di Contabilità lo aveva, fino a quest'anno, "declassato" a semplice presupposto del bilancio (ACNet Solutions, 2018). È all'interno dell'OIC 29 *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, che l'OIC presenta la continuità aziendale come presupposto di bilancio; e lo fa con queste parole: "alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno, totalmente o parzialmente, il presupposto della continuità aziendale. [...] Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale" (OIC, 2005b).

Che il cosiddetto principio del *going concern* stava pian piano assumendo più importanza all'interno della disciplina di redazione del bilancio lo si inizia a capire già dal 2008, anno in cui viene pubblicato il principio contabile OIC 5 *Bilanci di liquidazione*. Tale principio si poneva l'obiettivo di disciplinare i bilanci e gli altri documenti contabili della liquidazione, previsti in seguito alla riforma del diritto societario iniziata con il D.Lgs. n. 6/2003. Nell'OIC 5, l'Organismo Italiano di Contabilità parla del principio della prospettiva della continuità aziendale attribuendogli il grado di postulato del bilancio d'esercizio. Il paragrafo 7 dell'OIC 5 tratta nello specifico "le valutazioni nel bilancio d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del *going concern*" (OIC, 2008) e questo si è rivelato la base dalla quale l'OIC stesso è partito per l'individuazione di una disciplina generale di tale postulato che è ora contenuta all'interno del nuovo OIC 11.

Nonostante ciò, risulta difficile capire la scelta effettuata dall'OIC di non inserire e disciplinare il postulato della continuità aziendale nella versione del principio datata maggio 2005, soprattutto alla luce del fatto che la riforma del diritto societario aveva avuto luogo nel 2003 ed alla luce dell'importanza che, con la versione aggiornata del principio, gli viene ora assegnata.

Il postulato della prospettiva della continuità aziendale assicura che la redazione del bilancio avvenga secondo valori di funzionamento, ovvero che i valori inseriti a bilancio rappresentino l'applicazione di un pensiero logico che trova il suo presupposto nel fatto che l'azienda prosegua la sua attività (Ipsoa, 2018a). La definizione che l'Organismo Italiano di Contabilità assegna al postulato della continuità aziendale è ripresa da quanto previsto nel principio di revisione internazionale n.570<sup>6</sup>, il quale lo disciplina richiamando a sua volta

---

<sup>6</sup> I principi di revisione internazionale (ISA Italia) sono principi emanati dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) e tradotti in italiano dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la collaborazione di Assirevi e CONSOB. Sono stati adottati dal Ragioniere generale dello Stato in quanto principi di revisione che i revisori legali del bilancio devono seguire nell'esercizio della loro professione (IAASB, 2015).

quanto contenuto nello IAS 1: nel preparare il bilancio, il management dovrebbe effettuare una valutazione dell'abilità dell'impresa di continuare ad operare come un complesso economico funzionante. L'impresa dovrebbe redigere il bilancio tenendo conto della prospettiva della continuità aziendale, a meno che il management non intenda liquidare la società o cessarne l'attività, o non abbia diverse alternative realistiche a quest'ultime<sup>7</sup>.

Fin da questa definizione del postulato del *going concern* si capisce che l'OIC abbia voluto dare vita, nella versione aggiornata dell'OIC 11, ad un postulato “dalle rilevanti conseguenze operative per amministratori, sindaci e revisori” (Talone, 2018). Per capire il perché di quanto affermato da Massimo Talone, membro delle commissioni ODCEC<sup>8</sup> di Milano “Finanza Aziendale e Controllo di Gestione”, “Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali” e “Controllo Societario”, è dunque necessario analizzare in dettaglio quanto contenuto nell'OIC 11 a riguardo.

Il nuovo principio contabile, dopo aver menzionato l'articolo 2423-*bis* del Codice Civile che parla, al comma 1, n. 1, di “prospettiva della continuazione dell'attività”, assegna subito degli importanti doveri alla direzione aziendale: “nella fase di preparazione del bilancio, [essa] deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro” (OIC, 2018). Ciò a cui ambisce l'Organismo Italiano di Contabilità è sensibilizzare le imprese ad adottare adeguati strumenti contabili ed amministrativi, finalizzati a segnalare tempestivamente situazioni che possano minare la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e poter dunque prevenire la crisi d'impresa (Talone, 2018).

L'individuazione del “prevedibile arco temporale futuro” di riferimento per la valutazione della prospettiva della continuità aziendale, avviene riprendendo ancora una volta il principio internazionale IAS 1 con riferimento al postulato del *going concern*. Lo IAS 1 afferma che la direzione aziendale, nell'analizzare la capacità dell'impresa di costituire un complesso economico funzionante, deve tenere in considerazione tutte le informazioni disponibili sul futuro della stessa, il quale si riferisce ad un orizzonte temporale di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio<sup>9</sup>. Lo IAS 1 continua poi con delle considerazioni di rilievo, operativamente parlando, che sono riprese anche dal principio di revisione internazionale ISA

---

<sup>7</sup> “When preparing financial statements, management shall make an assessment of an entity's ability to continue as a going concern. An entity shall prepare financial statements on a going concern basis unless management either intends to liquidate the entity or to cease trading, or has no realistic alternative but to do so” (IASB, 2014, paragrafo 25).

<sup>8</sup> Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

<sup>9</sup> “In assessing whether the going concern assumption is appropriate, management takes into account all available information about the future, which is at least, but is not limited to, twelve months from the end of the reporting period. The degree of consideration depends on the facts in each case” (IASB, 2014, paragrafo 26).

Italia 570. I due principi, che hanno costituito il riferimento per lo sviluppo della disciplina relativa al postulato del *going concern* all'interno dell'OIC 11, distinguono tra: imprese che hanno una storia di investimenti profittevoli e di facile accesso alle risorse finanziarie che possono garantire al revisore una sicurezza maggiore sulla capacità dell'impresa di rispettare il postulato della continuità aziendale anche con analisi meno dettagliate; ed altre imprese che, in considerazione della loro dimensione e natura, hanno bisogno di considerare nella propria analisi informazioni più dettagliate circa la loro situazione finanziaria.

Le prime hanno solitamente la possibilità di predisporre piani aziendali con orizzonti temporali che vanno ben oltre i 12 mesi e che risultano essere documenti rilevanti e sufficienti per la valutazione della capacità dell'impresa di rispettare i presupposti di continuità. Le seconde, invece, trovano solitamente meno conveniente elaborare piani di tale portata e dovranno dunque predisporre dei bilanci prospettici che coprono l'intervallo temporale minimo richiesto dall'OIC 11 in accordo con l'IAS 1, l'ISA Italia 570 ed anche l'OIC 5 (Talone, 2018).

Questo postulato di bilancio rafforza dunque le responsabilità dei revisori nella valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, meglio disciplinate dall'ISA Italia 570, e, soprattutto, le responsabilità in capo agli amministratori dell'impresa. Quest'ultimi devono predisporre adeguati prospetti, contabili e non, che gli consentano di individuare preventivamente criticità nella gestione che possano essere, in un prossimo futuro, causa di scioglimento aziendale e garantire successivamente una corretta rappresentazione dei dati in bilancio in funzione dell'orizzonte temporale di vita dell'impresa. Il venir meno della prospettiva della continuità aziendale, comporta, inoltre, la limitazione dei poteri degli amministratori, i quali non possono porre in essere operazioni non conservative del patrimonio aziendale. Anche per questo motivo, costantemente analizzare la sussistenza del postulato della continuità è fondamentale per gli amministratori dell'impresa.

Se i risultati della valutazione prospettica effettuata dalla direzione aziendale portano alla luce incertezze significative riguardo al rispetto del postulato del *going concern*, l'impresa dovrà, secondo l'Organismo Italiano di Contabilità, fornire tutte le informazioni che hanno portato a tale risultato (analisi dei fattori di rischio, *business plan* aziendali, ...) all'interno della nota integrativa. Le informazioni che possono avere effetti negativi sulla continuità aziendale, ci tiene a sottolineare l'OIC, devono essere significative. Con questa affermazione è possibile notare come il postulato della rilevanza abbia permeato tutta la disciplina contabile in seguito a quest'ultimo aggiornamento dell'OIC 11.

La valutazione prospettica della capacità dell'azienda di operare secondo criteri di funzionamento può portare gli amministratori a ravvisare la mancanza di condizioni tali da poter operare in continuità aziendale. Se dunque non vi sono ragionevoli alternative alla

cessazione dell'attività, la direzione aziendale deve porsi la domanda se siano accertate o meno le cause di scioglimento previste dall'articolo 2482 del Codice Civile. Nel caso in cui non siano ancora state accertate cause di scioglimento dagli amministratori, "la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività", tenendo conto, di volta in volta, del residuo orizzonte temporale (OIC, 2018, pag. 9). Nel secondo caso, invece, nonostante il bilancio d'esercizio non venga più redatto tenendo conto del postulato della continuità aziendale, il semplice accertare una delle cause di scioglimento non basta ad abbandonare l'applicazione dei criteri di funzionamento nella sua elaborazione. Infatti, se e solo se la liquidazione della società sia stata deliberata e formalmente avviata, l'azienda potrà abbandonare completamente l'applicazione del postulato della continuità aziendale ed i criteri di funzionamento e adottare quelli di liquidazione (OIC, 2008).

Interessanti sono gli esempi che l'OIC 11 propone a riguardo degli effetti contabili che si possono avere una volta mutato l'orizzonte temporale di riferimento a causa del possibile presentarsi di una causa di scioglimento nel prossimo futuro. Primo su tutti è l'effetto che la limitata prospettiva di impiego produce sulla vita utile e sul valore residuo delle immobilizzazioni sia materiali che immateriali, nonché sul loro valore recuperabile, ai sensi dei principi contabili nazionali OIC 16, 24 e 9. Altrettanto importante è l'effetto sulla valutazione delle imposte anticipate e della loro recuperabilità, che andrebbe ragionevolmente rivista ai sensi dell'OIC 25 (OIC, 2018).

Il venire meno della continuità aziendale ha importanti conseguenze anche sulla rappresentazione a bilancio della situazione patrimoniale della società. Un effetto di semplice intuizione è il divieto di capitalizzazione di costi relativi a ricerca, sviluppo e pubblicità che non hanno motivo di finire tra le voci dell'attivo di stato patrimoniale in mancanza della prospettiva di continuazione dell'attività aziendale (Ipsos, 2018a).

Con questo postulato di bilancio, l'Organismo Italiano di Contabilità ha dunque voluto assicurare una migliore adeguatezza delle politiche contabili d'impresa alla luce del suo orizzonte temporale, perfezionando così la qualità informativa fornita dai documenti di bilancio. Allo stesso tempo ha imposto agli amministratori importanti doveri quali l'adozione di meccanismi di controllo e di allerta di situazioni aziendali che dirigano l'impresa verso lo scioglimento, permettendo così di, in parte, prevenire situazioni di crisi d'impresa sempre difficili da governare. Di aiuto agli amministratori, per una valutazione efficace della prospettiva di continuazione dell'attività, sono gli indicatori contenuti nel principio di revisione ISA Italia 570. Questi indicatori si dividono in finanziari, gestionali ed altri indicatori, ed hanno l'obiettivo di indicare al revisore, o in questo caso alla direzione aziendale, eventi e circostanze che "possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare

come un'entità in funzionamento” (IAASB, 2015, pag. 10).

Nonostante la disciplina contenuta nell'OIC 11 entri in vigore con la redazione dei bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda la parte relativa alla prospettiva della continuità aziendale, ovvero quella contenuta nei paragrafi che vanno dal 21 al 24, è prevista l'applicazione prospettica ai bilanci dell'esercizio precedente. L'entrata in vigore del postulato della continuità aziendale, come elaborato nella nuova versione dell'OIC 11, ha l'effetto di sospendere le disposizioni contenute nel paragrafo 7 dell'OIC 5, il quale è stato di grande importanza per maturare una definizione di continuità aziendale che rappresentasse una buona sintesi tra la disciplina nazionale e quella internazionale, ma che ora può creare problemi di compatibilità tra i due principi. Il dott. Tezzon afferma in un'intervista che “è emersa una declinazione della continuità aziendale che per alcune fattispecie specifiche non trova riscontro nelle disposizioni del vigente OIC 5 *Bilanci di liquidazione*” (Ipsoa, 2018b). Un'importante differenza tra quanto disciplinato nei due principi è l'introduzione della “valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante” (OIC, 2018) che ha lo scopo di raccogliere tutte le considerazioni necessarie agli amministratori per poter capire se sia ancora possibile l'applicazione del postulato del *going concern* ben prima che si renda palese una delle cause di scioglimento individuate dall'articolo 2484 del Codice Civile. Sembrerebbero inoltre incompatibili le considerazioni sviluppate dall'Organismo Italiano di Contabilità nel paragrafo 7.2 dell'OIC 5 relativo agli “effetti del venire meno del *going concern* a prescindere dallo scioglimento e messa in liquidazione della società” (OIC, 2008). Secondo tale paragrafo, il verificarsi di una situazione diversa dalla messa in liquidazione della società, che faccia venir meno il postulato della continuità aziendale e che possa portare ad una cessazione pressoché immediata dell'impresa, è sufficiente per poter applicare i criteri di liquidazione nella redazione del bilancio d'esercizio. Questo si discosta però da quanto previsto nel paragrafo 24 del nuovo OIC 11, il quale impone agli amministratori di continuare ad applicare i criteri di funzionamento anche nel momento in cui venga accertata una delle cause di scioglimento elencate nell'articolo 2484 del Codice Civile, tenendo comunque conto del ristretto periodo di vita dell'impresa. Solo il formale avvio della procedura liquidatoria e dunque il passaggio di consegne tra amministratori e liquidatori, consente l'adozione e l'applicazione dei criteri di liquidazione nella redazione dei documenti contabili secondo il nuovo principio contabile.

Sempre Tezzon afferma che l'OIC si sta già adoperando per rivedere il principio contabile nazionale OIC 5 *Bilanci di liquidazione* (Ipsoa, 2018b). Questa dichiarazione rafforza ancora di più l'importanza che ha assunto la nuova disciplina del postulato della prospettiva della continuità aziendale, che nonostante avesse permeato la disciplina contabile italiana da più di

un decennio, non aveva mai trovato il posto che meritava tra i postulati del bilancio d'esercizio disciplinati dal principio contabile nazionale n. 11.

# CAPITOLO 3

## LA RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE E GLI ALTRI POSTULATI DEL BILANCIO

### 3.1 La Rappresentazione Sostanziale

Il postulato della rappresentazione sostanziale assume nuova vita con la revisione dell'OIC 11. La riforma del diritto societario del 2004, attuata con l'entrata in vigore del D.Lgs. 6/2003, aveva riformulato il n.1 del comma 1 dell'articolo 2423-*bis* introducendo un ulteriore elemento da tenere in considerazione nella valutazione delle voci di bilancio, ovvero: "la funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato". Con questa formulazione il legislatore, come spiegato nella relazione illustrativa, voleva introdurre il principio di prevalenza della sostanza sulla forma nella disciplina nazionale. Il modo in cui decise di farlo non spiccava di certo per chiarezza e lasciava spazio ad una folta serie di dubbi interpretativi (Pellegrino, 2016). Proprio per questo motivo il legislatore decise con il D.Lgs. 139/2015 di sopprimere questa "infelice" formulazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e riformulandola con l'aggiunta del n. 1-*bis* al comma 1 dell'articolo 2423 del Codice Civile. La norma ora recita: "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto". La riformulazione del postulato della rappresentazione sostanziale chiarisce che la sostanza va riferita all'operazione o al contratto, come sottolinea anche la nuova versione dell'OIC 11. La vecchia formulazione, che sosteneva che la sostanza andasse riferita alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio, è stata dunque completamente eliminata dalla normativa italiana, rendendo possibile quello che le difficoltà interpretative non avevano permesso fino ad oggi: rendere il bilancio effettivamente utile per i suoi utilizzatori.

Per poter applicare nella redazione del bilancio il nuovo postulato della prevalenza della sostanza dell'operazione su quella formale rappresentata nel contratto, l'OIC specifica, all'interno del nuovo principio, le attività che il redattore del bilancio deve effettuare prima di iscrivere una fattispecie a bilancio. Prima di tutto il redattore deve individuare diritti, obblighi e specifiche condizioni presenti all'interno dei contratti che regolano le transazioni e confrontarli con quanto previsto all'interno dei principi contabili. È importante che lo studio della transazione non risulti in una mera analisi giuridica, ma vada oltre. Ogni transazione deve essere analizzata attraverso gli occhi delle regole del diritto e attraverso le regole contabili.

Mentre le prime permettono l'analisi dei diritti e degli obblighi che emergono dalla lettura del contratto, le seconde analizzano la sostanza economica di tali diritti, obblighi e condizioni, assegnandogli un'adeguata trattazione contabile. Quando le due analisi portano a risultati contrastanti, nella redazione del bilancio la direzione aziendale deve far prevalere la regola contabile, la quale risponde al postulato della rappresentazione sostanziale (Ipsosa, 2018b).

È questo ad esempio il caso del leasing finanziario, il quale, nella sua forma giuridica si configura come un semplice contratto di locazione, ma nella sostanza dell'operazione è assimilabile ad un'operazione di compravendita in conseguenza al rilevante passaggio in capo al locatario dei rischi e dei benefici derivanti dal possesso dei beni in locazione. Nonostante ciò, il legislatore nazionale e l'OIC stessa, anche dopo la riforma del postulato della rappresentazione sostanziale, hanno mantenuto valida la rappresentazione di tale operazione secondo il metodo patrimoniale che rispecchia la forma giuridica dell'operazione invece della sua sostanza economica (Pellegrino, 2016). Ci si aspettava una modifica di contabilizzazione dei contratti di leasing che almeno allineasse la disciplina nazionale con quella internazionale che prevede l'applicazione del metodo finanziario per la contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria, soprattutto alla luce della enfasi posta, dalla riforma contabile del 2015 prima e con la revisione dell'OIC 11 poi, sul tema della rappresentazione sostanziale delle operazioni di gestione. L'OIC ha però probabilmente deciso di aspettare la pubblicazione dell'IFRS 16 *Leases* da parte dello IASB per iniziare a pensare ad una disciplina dei contratti di leasing che rispetti il postulato della rappresentazione sostanziale. Questo per evitare di adeguarsi alla normativa dello IAS 17 *Leases* ormai vecchia e che poneva dubbi riguardo alla comparabilità dei bilanci visto la non facile interpretazione delle differenze che portavano alla scelta dell'utilizzo del metodo finanziario piuttosto che quello patrimoniale. Di certo, alla luce della pubblicazione da parte dell'IASB del nuovo IFRS 16, il 13 gennaio 2016, ci si aspetta da parte dell'OIC una revisione dei principi contabili che ad oggi prevedono solo una rappresentazione in nota integrativa degli effetti che avrebbe l'utilizzo del metodo finanziario sul bilancio dalla società.

Una buona analisi preliminare del contratto, continua l'Organismo Italiano di Contabilità nel paragrafo 28 dell'OIC 11, ha anche l'effetto di individuare con esattezza l'unità elementare da contabilizzare. Da un solo contratto possono infatti risultare una serie di diritti ed obbligazioni che necessitano di regole di contabilizzazione diverse e che andranno quindi rappresentati come entità diverse a bilancio. Allo stesso modo, l'analisi di una serie di contratti può richiedere al redattore del bilancio una contabilizzazione singola alla luce degli effetti sostanziali che scaturiscono da tali contratti. Queste procedure contabili prendono il nome di "segmentazione" o "aggregazione" degli effetti sostanziali derivanti da uno o più contratti

(OIC, 2018). A questo proposito l'OIC porta come esempio la disciplina delle commesse, contenuta nell'OIC 23 *Lavori in corso su ordinazione*, che permette al redattore del bilancio di trattare un gruppo di commesse come una singola commessa, oppure di frazionare una singola commessa in più opere, al verificarsi di specifiche condizioni che rendono il gruppo di commesse unitario da un punto di vista sostanziale. In tal modo, il postulato della rappresentazione sostanziale si spinge fino a ridefinire, quando necessario, i confini stessi dei contratti, assicurando così rappresentazioni contabili omogenee anche in presenza di transazioni di natura giuridica diversa (OIC, 2018).

### **3.2 I Postulati della Prudenza e della Competenza**

Il postulato della prudenza rappresenta da sempre uno degli elementi fondamentali nella redazione del bilancio d'esercizio. Fino alla pubblicazione del D.Lgs. 139/2015 è stato un postulato assolutamente inderogabile per la normativa nazionale. Individuato per primo dall'articolo 2423-*bis* del Codice Civile, quasi a sancirne la rilevanza gerarchica, è il padre di uno dei principi più storici della normativa contabile italiana: "il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento".

Le implicazioni di questo postulato sono raccolte all'interno del comma 1 dell'articolo 2423-*bis*. La prima implicazione è l'effetto asimmetrico che si ha nella contabilizzazione delle voci positive e negative di conto economico: al n. 2 dell'articolo il legislatore indica che "si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio", mentre al n. 4 afferma che "si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo". Al n. 5 dello stesso articolo il principio di prudenza si riflette sull'obbligo di valutazione separata degli elementi eterogenei contenuti nelle singole voci del bilancio per evitare la compensazione tra i diversi valori dei vari elementi.

L'effetto asimmetrico richiamato in precedenza conduce ad una prevalenza del postulato della prudenza su quello della competenza, presentato al n. 3, comma 1 dell'articolo 2423-*bis*. "La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio" (OIC, 2018). L'implicazione principale di questo postulato è dunque la correlazione dei costi ai ricavi dell'esercizio, principio del bilancio che rimane un caposaldo della normativa italiana e che non ha mai subito modifiche negli anni.

Come detto, però, la riforma della disciplina contabile italiana del 2015 ha in parte indebolito la forza del postulato della prudenza introducendo delle eccezioni di rilievo. Tali eccezioni sono individuate in modo specifico dal legislatore nazionale e sono ben rappresentate dall'introduzione della valutazione al *fair value* nella normativa contabile nazionale. Il

postulato della prudenza viene infatti disapplicato nella contabilizzazione delle variazioni positive e negative del *fair value* degli strumenti finanziari derivati (OIC, 2018).

### **3.3 La Costanza nei Criteri di Valutazione e la Comparabilità**

Continuando l'analisi dell'articolo 2423-*bis* del Codice Civile e andando oltre, ovvero al comma 5 dell'articolo 2423-*ter*, l'Organismo Italiano di Contabilità individua due ulteriori postulati del bilancio che la presente analisi deve ancora trattare. Si tratta del postulato della costanza dei criteri di valutazione e del postulato della comparabilità. Entrambi i postulati sono rimasti pressoché invariati negli anni, superando a pieni voti le analisi e revisioni che costantemente l'OIC sostiene per mantenere aggiornata la disciplina contabile italiana. Entrambi trovano la loro declinazione pratica all'interno dell'OIC 29 *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*.

Entrambi i postulati hanno grande rilevanza per garantire una maggiore chiarezza del bilancio d'esercizio e dunque fornire agli utilizzatori del bilancio una serie di documenti contabili che siano di più facile lettura ed interpretazione.

Il postulato della costanza dei criteri di valutazione permette di garantire, ai destinatari del bilancio di un'impresa, una rappresentazione dei valori di bilancio omogenei da un esercizio all'altro. Con ciò non si garantisce solo una maggiore intelligibilità del bilancio d'esercizio, ma anche una minore discrezionalità della direzione aziendale nella scelta della politica contabile da applicare di anno in anno. Il n. 6, comma 1 dell'articolo 2423-*bis* prevede infatti che “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro”.

Il principio della comparabilità non si ritrova all'interno dell'articolo 2423-*bis* come gli altri postulati del bilancio, ma è ricavabile da quanto previsto dal legislatore nel successivo articolo del Codice Civile dedicato alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, il quale al comma 5 recita: “per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente all'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”. La comparabilità dei bilanci si sostanzia sia nel mantenimento della stessa forma di presentazione dei documenti contabili di anno in anno, sia nella costanza dei criteri di valutazione delle voci di bilancio.

Il postulato della comparabilità nel tempo dei bilanci è difficilmente ampliabile al concetto di comparabilità tra bilanci di aziende diverse, data l'esistenza di valutazioni soggettive che portano all'applicazione di politiche contabili differenti tra un'azienda ed

un'altra. Nonostante ciò la linea di pensiero che questo postulato propone può essere considerata una delle basi che hanno portato alla realizzazione di standard contabili internazionali che potessero garantire una maggiore comparabilità tra aziende provenienti da Paesi diversi (OIC, 2005a).



# CONCLUSIONI

L'analisi dell'OIC 11 *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, ha portato alla luce novità di particolare rilievo per la disciplina contabile italiana che il redattore del bilancio deve tenere in considerazione.

Dall'analisi del contesto che ha portato all'aggiornamento di questo principio contabile, è emerso che uno specifico intervento normativo ha condizionato in maniera rilevante la stesura del nuovo OIC 11. Si tratta della legge n.116 del 11 agosto 2014, la quale, riconoscendo da un punto di vista legislativo l'operato dell'Organismo Italiano di Contabilità, ne ha influenzato il modo di stesso di procedere nelle sue analisi contabili. Difatti, alla luce del nuovo spazio regolamentare assunto dall'OIC, le finalità ed i postulati del bilancio d'esercizio non potevano che essere quelli individuati dal legislatore nazionale all'interno del Codice Civile (Ipsos, 2018b). La struttura del principio è dunque cambiata in modo radicale ed ha portato l'OIC a revisioni ed analisi importanti per lo sviluppo della disciplina stessa.

Alla luce delle novità legislative apportate dal D.Lgs. 139/2015, il postulato della rilevanza entra prepotentemente con nuove vesti in quest'ultima versione dell'OIC 11, tanto da richiedere la declassazione dello storico postulato della neutralità a semplice principio del bilancio d'esercizio.

Però, per quanto riguarda i postulati del bilancio, quello che ha attratto maggiormente l'attenzione di questa analisi è il postulato della prospettiva della continuità aziendale. La sua disciplina, contenuta nel nuovo principio contabile, fa emergere in capo alla direzione aziendale obblighi da non sottovalutare. I prossimi bilanci dovranno infatti essere corredati da un'attenta valutazione prospettica della capacità dell'impresa di continuare ad operare in economicità per almeno un periodo di 12 mesi dalla redazione del bilancio. Ai risultati di tale valutazione dipendono importanti conseguenze operative per gli amministratori che sono state raccolte ed analizzate nel paragrafo 2.2.

La novità assoluta introdotta dalla nuova versione dell'OIC 11 non riguarda né le finalità del bilancio, né i suoi postulati, ma è rappresentata dalla disciplina della determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dai principi contabili nazionali. Questa nuova disciplina fornisce al redattore del bilancio una gerarchia precisa di fonti da utilizzare per la determinazione delle politiche contabili dell'impresa.

Anche l'impatto che ha avuto ed avrà la riformulazione del postulato della rappresentazione sostanziale costituisce un elemento di rilievo. L'analisi di questo postulato fa affiorare alcune lacune nella normativa nazionale, soprattutto per quanto riguarda la

contabilizzazione dei contratti di leasing. Questi ultimi sono tutt'ora rappresentati a bilancio attraverso il metodo patrimoniale che non rispecchia la sostanza economica dell'operazione. Le conclusioni di questa tesi portano dunque ad affermare l'esigenza di un principio contabile dedicato a tali contratti che risolva le discordanze tra il postulato della rappresentazione sostanziale e il metodo richiesto per la loro contabilizzazione.

Nonostante ciò l'Organismo Italiano di Contabilità sembra aver soddisfatto, con questa revisione del principio, le aspettative che i tanti aggiornamenti contabili avvenuti per effetto della riforma contabile del 2015 avevano fatto sorgere in merito ad una revisione delle finalità e dei postulati del bilancio.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> 12465 parole totali.

# BIBLIOGRAFIA

ACNet Solutions (2018) *Il nuovo OIC 11 – (parte seconda, i postulati)*. Disponibile su: <http://www.acnetsolutions.com/en/2018/04/30/il-nuovo-oic-11-parte-seconda-i-postulati/> (Consultato: 9 agosto 2018).

Bankpedia (2018) *Voce: Politica di Bilancio*. Disponibile su: <http://www.bankpedia.org/index.php/it/121-italian/p/21635-politica-di-bilancio> (Consultato: 9 agosto 2018).

Casò, A. (2014) *L'importanza dei principi contabili nazionali nel corretto svolgimento dell'attività della professione contabile*, Press - Professione Economica e Sistema Sociale, 67, pagg. 4–6.

Cerbioni, F., Cinquini, L. e Sòstero, U. (2011) *Contabilità e bilancio*. 3° ed. Milano: The McGraw-Hill Companies.

IAASB (2015) *Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 - continuità aziendale*, in Principi di revisione internazionali (ISA Italia).

IASB (2010) *The Conceptual Framework for Financial Reporting*, in IAS/IFRS.

IASB (2014) *IAS 1 - Presentation of Financial Statements*, in IAS/IFRS.

Ipsa (2018a) *La continuità aziendale e il suo venir meno*, Ipsa. Disponibile su: <http://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/revisione/quotidiano/2018/06/06/continuita-aziendale-venir> (Consultato: 9 agosto 2018).

Ipsa (2018b) *Tezzon: all' OIC il nuovo ruolo di National Standard Setter*, Ipsa. Disponibile su: [www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2018/02/12/tezzon-all-oic-il-nuovo-ruolo-di-national-standard-setter](http://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2018/02/12/tezzon-all-oic-il-nuovo-ruolo-di-national-standard-setter) (Consultato: 9 agosto 2018).

Istituto dell'Enciclopedia Italiana (2018) *Voce: Ragioneria, Enciclopedia Treccani*. Disponibile su: <http://www.treccani.it/enciclopedia/ragioneria/> (Consultato: 9 agosto 2018).

Moretti, P. (2004) *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, Corriere Tributario, 33, pagg. 2593–2599.

OIC (2005a) *OIC 11 Bilancio d'esercizio - finalità e postulati*, in Principi Contabili.

OIC (2005b) *OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio*, in Principi Contabili.

OIC (2008) *OIC 5 - Bilanci di Liquidazione*, in Principi Contabili.

OIC (2018) *OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, in Principi Contabili.

Pellegrino, S. (2016) *Nel "nuovo" bilancio la sostanza prevale sulla forma ma non ancora per il leasing*, Euroconference News. Disponibile su: <https://www.ecnews.it/nel-nuovo-bilancio-la-sostanza-prevale-sulla-forma-ma-non-ancora-per-il-leasing/> (Consultato: 9 agosto 2018).

Quagli, A. (2001) *L'inarrestabile ascesa del criterio del fair value nelle valutazioni di bilancio secondo i recenti standard IASB*, Revisione Contabile, 41, pagg. 88–101.

Roscini Vitali, F. (2018a) *Bilanci, Oic 11 a doppia decorrenza*, Il Sole 24 Ore, 24 marzo, pag. 14.

Roscini Vitali, F. (2018b) *Oic 11: sostanza, rilevanza e continuità nella nuova versione*, Norme&Tributi Mese, 4 (Il Sole 24 Ore), pagg. 96–111.

Talone, M. (2018) *OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio. Verifica prospettica della continuità aziendale a garanzia di tutti gli stakeholder finanziari*, LinkedIn Blog. Disponibile su: <https://www.linkedin.com/pulse/oic-11-finalità-e-postulati-del-bilancio-desercizio-verifica-talone/> (Consultato: 9 agosto 2018).

Toselli, G. A., Cordova, F. e Turris, A. (2017) *Il nuovo bilancio: Guida operativa ai principi contabili nazionali aggiornati*, PricewaterhouseCoopers SpA. Disponibile su: <https://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/oic-2016.pdf> (Consultato: 9 agosto 2018).

### **Fonti Legislative Italiane:**

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139.

Legge 11 agosto 2014, n. 116.

Relazione ministeriale accompagnatoria al Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262.